



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### DELIBERAZIONE N. 39/33 DEL 23.9.2011

**Oggetto:** **Atto di indirizzo per lo sviluppo delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani nel territorio regionale per il 2011.**

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente ricorda che con la deliberazione n. 56/40 del 29.12.2009 la Giunta regionale ha approvato l'Atto di indirizzo 2010 per lo sviluppo delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani, predisposto nel rispetto degli orientamenti contenuti nel Piano regionale di gestione rifiuti – Sezione rifiuti urbani. In particolare il Piano ha previsto il raggiungimento dei seguenti obiettivi di raccolta differenziata:

- 50 % al 31.12.2009;
- 55 % al 31.12.2010;
- 60 % al 31.12.2011;
- 65 % al 31.12.2012.

Ai fini del conseguimento delle predette percentuali il medesimo Atto di indirizzo ha stabilito il mantenimento dei meccanismi di penalità/premialità, allargati alle frazioni di imballaggio, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 15/32 del 30.3.2004. In sostanza, con cadenza trimestrale i Comuni vengono premiati o penalizzati sulla tariffa di smaltimento del secco indifferenziato in funzione del raggiungimento di determinate percentuali di raccolta differenziata, calcolate considerando la frazione organica e gli imballaggi.

L'Assessore precisa che lo strumento della "premialità/penalità" si è rivelato efficace, atteso che da un livello di raccolta differenziata del 2,8% del 2002 si è arrivati nel 2009 ad una percentuale di circa il 42%. Il risultato è stato tuttavia ottenuto mediante il raggiungimento delle premialità soprattutto da parte dei Comuni della fascia demografica medio-bassa, indice del fatto che la trasformazione dei servizi di raccolta è ancora parziale ed a bassa efficienza di intercettamento dei materiali a valorizzazione specifica per i Comuni della fascia demografica alta.

Considerati i predetti obiettivi e il livello attuale di raccolta differenziata in Sardegna, l'Assessore ritiene che non siano venute meno le condizioni che hanno portato, nel 2004, all'introduzione dei



meccanismi premialità/penalità, che hanno svolto un ruolo efficace per l'avvio dei processi di trasformazione di raccolta differenziata.

Pertanto, ai fini del raggiungimento dell'obiettivo del 60% di raccolta differenziata in Sardegna nel 2011, l'Assessore propone alla Giunta regionale di mantenere in vigore il meccanismo premialità-penalità, apportando tuttavia alcune variazioni.

L'Assessore propone che i meccanismi siano articolati prendendo come riferimento il 60% di raccolta differenziata, percentuale ottenuta considerando le frazioni merceologiche di umido, carta/cartone, plastica, vetro, legno, imballaggi in metallo di piccola pezzatura (lattine e barattolame) e i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), e almeno il 15% di umido ottenuto da un'attivazione estensiva delle raccolte secco-umido in tutto il territorio comunale di riferimento. Il calcolo della percentuale di raccolta differenziata di riferimento deve obbligatoriamente tener conto dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, definiti all'art. 195 comma 2 lettera e) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

In particolare, l'Assessore ricorda che non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del D. Lgs. n. 114 del 1998, il quale individua esercizi aventi superficie di vendita non superiore:

- a 150 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti;
- a 250 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.

L'articolazione proposta consente, pertanto, da un lato di mantenere invariato il principio base, stabilito anche dalla normativa statale (comma 1, lettera b, art. 196 del D.Lgs. n. 152/2006), secondo il quale le attività di raccolta differenziata devono seguire il criterio generale di separazione degli scarti ad alto tasso di umidità dai restanti rifiuti, e dall'altro di favorire il completamento della trasformazione del sistema delle raccolte verso le raccolte differenziate ad alta efficienza considerando altre frazioni merceologiche a valorizzazione specifica, quali gli imballaggi, che rappresentano un'aliquota importante dei rifiuti urbani, ed i RAEE, per i quali è importante fornire impulso al circuito virtuoso di gestione, atteso che ormai è consolidato nel territorio regionale il servizio del Centro di coordinamento RAEE.



L'Assessore propone, altresì, che l'applicazione dei meccanismi premianti sia strutturata in modo da esaltare le situazioni più virtuose e minimizzare il secco residuo indifferenziato (codice CER 20 03 01) attraverso:

- uno sgravio pari al 10% sulla tariffa del rifiuto indifferenziato per i Comuni che raggiungono o superano il 60% di raccolta differenziata, e almeno il 15% di umido, percentuali ottenute computando le frazioni merceologiche sopra menzionate, e che conferiscono il secco residuo ad impianti di smaltimento senza recupero energetico; un ulteriore sgravio pari al 30% verrà applicato ai medesimi Comuni qualora i predetti impianti di smaltimento conferiscano, fungendo da stazioni di trasferimento, il secco residuo (eventualmente pretrattato) ai termovalorizzatori di Macomer e Capoterra per la quota parte conferita;
- uno sgravio tariffario del 30% sulla tariffa del rifiuto indifferenziato per i Comuni che raggiungono o superano il 60% di raccolta differenziata, e almeno il 15% di umido, percentuali ottenute computando le frazioni merceologiche sopra menzionate, e che conferiscono il secco residuo ai termovalorizzatori di Macomer e Capoterra. L'applicazione di una maggiore premialità ai Comuni che conferiscono ai termovalorizzatori è dovuta alla necessità di premiare quei territori che si sono dotati di impianti di trattamento termico per chiudere il ciclo virtuoso della gestione del rifiuto, a fronte di trattamenti di selezione e stabilizzazione che comunque sono propedeutici al mero conferimento in discarica degli scarti di trattamento senza un ulteriore recupero energetico.

Per quanto concerne l'applicazione dei meccanismi penalizzanti, l'Assessore ritiene di dover confermare l'applicazione di una penalizzazione pari a 5,16 €/ton per i Comuni che non raggiungono il 60% di raccolta differenziata ottenuta computando le frazioni merceologiche sopra menzionate, nonché almeno il 15% di umido. L'Assessore precisa che la penalizzazione tariffaria dovrà essere applicata anche ai Comuni che raggiungono e superano il 60% di raccolta differenziata, qualora non sia raggiunto almeno il 15% di umido.

Applicando gli sgravi tariffari e la penalizzazione sopra descritti, l'Assessore ritiene che si dia attuazione al principio stabilito dal nuovo Piano Regionale di addvenire, con l'istituzione dell'Autorità d'Ambito, ad una tariffa di smaltimento unica regionale, evitando al contempo sperequazioni aggiuntive a carico dei Comuni che attualmente sopportano livelli tariffari di smaltimento maggiori per conferimenti in impianti di trattamento a tecnologia complessa.

L'Assessore, inoltre, ritiene di dover proporre che, per i Comuni con popolazione maggiore di 30.000 abitanti, sino al 31.12.2011 i soli meccanismi penalizzanti debbano essere articolati prendendo come riferimento la soglia del 50% di raccolta differenziata e almeno il 15% di umido



ottenuto da un'attivazione estensiva delle raccolte secco-umido in tutto il territorio comunale di riferimento. Inoltre, esclusivamente nel solo trimestre di luglio, agosto e settembre, i Comuni a vocazione turistica che in tale periodo manifestino un incremento della produzione di secco residuo pari a tre volte quella del primo trimestre dell'anno, saranno assimilati ai Comuni con popolazione maggiore di 30.000 abitanti ai fini dell'applicazione delle penalità e premialità.

Al fine di migliorare l'efficienza degli impianti di compostaggio di qualità e minimizzare la presenza di impurezze nella frazione organica da raccolta differenziata al conferimento, l'Assessore propone che le premialità vengano attribuite esclusivamente ai Comuni che conferiscono l'umido in buste/sacchi di materiale compostabile (conformi alle norme UNI EN 13432-2002) agli impianti di compostaggio di qualità e/o biostabilizzazione. Pertanto, gli impianti dovranno certificare le quantità di umido conferite dal Comune in buste/sacchi di materiale compostabile, escludendo dal computo la frazione organica conferita con materiale non compostabile. In assenza della certificazione dell'avvenuto conferimento di frazione organica in buste/sacchi di materiale compostabile, gli impianti di smaltimento non potranno applicare le premialità tariffarie, anche se il Comune raggiunge le percentuali utili all'applicazione delle premialità considerando esclusivamente le frazioni da imballaggio e i RAEE.

L'Assessore sottolinea inoltre che il successo del predetto meccanismo, provato dall'evidente trend della raccolta differenziata, ha comportato l'esaurimento di gran parte dei fondi di premialità-penalità istituiti presso gli impianti di smaltimento del territorio regionale, in particolare di quelli a servizio delle province di Cagliari, Medio Campidano, Nuoro e Ogliastra. L'Assessore ricorda infatti che i predetti fondi si sono autoalimentati con le penalità pagate dai Comuni meno virtuosi; pertanto, il fatto che la maggior parte dei Comuni sia in premialità ha comportato l'inversione del flusso di cassa con conseguente esaurimento delle disponibilità finanziarie.

L'Assessore fa presente inoltre che, con la deliberazione n. 53/10 del 27.12.2007, l'Assessorato ha ricevuto mandato dalla Giunta regionale di provvedere alle "determinazioni per l'eventuale flusso finanziario necessario tra i vari fondi qualora si addivenisse ad una situazione di saldo negativo in alcuni di essi tale da poter essere coperto dal saldo positivo in altri". In virtù di tali disposizioni, il competente Servizio dell'Assessorato ha disposto i trasferimenti dei fondi ma non tutti i titolari degli impianti vi hanno dato seguito. Pertanto, propone che l'applicazione delle sole premialità rimanga sospesa nel 2011 in quei territori in cui i titolari degli impianti di smaltimento non diano seguito alle disposizioni dell'Assessorato (territori provinciali di Carbonia-Iglesias e di Oristano, sub ambito afferente all'impianto di Olbia del Consorzio industriale provinciale di Olbia). L'applicazione del meccanismo premiante riprenderà su disposizione dell'Assessorato appena avverranno i suddetti



trasferimenti. Le penalità dovranno invece essere applicate per tutto il 2011 a prescindere dai predetti trasferimenti.

L'Assessore evidenzia inoltre che per sopperire alle carenze di fondi prima evidenziate, con legge regionale n. 12 del 30.06.2011 il Consiglio regionale ha stanziato € 4.000.000 sul capitolo SC04.1138 dell'UPB S04.05.001 – cdr 00.05.01.02 per consentire il mantenimento del meccanismo di premialità-penalità nel 2011. La legge dà mandato alla Giunta regionale di ripartire il predetto stanziamento fra i fondi istituiti presso gli impianti di smaltimento del territorio regionale. Sulla base delle simulazioni effettuate dal Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio e della ricognizione dei fondi in esaurimento, l'Assessore propone alla Giunta regionale di trasferire € 2.000.000 al Consorzio industriale provinciale di Cagliari, € 600.000 al Consorzio industriale provinciale di Villacidro, € 400.000 al Comune di Carbonia e € 1.000.000 al Consorzio per la zona industriale di Macomer affinché i gestori degli impianti possano utilizzarli esclusivamente per applicare le premialità relative al 2011. L'erogazione delle premialità 2009 e 2010 dovrà essere effettuata esclusivamente utilizzando i trasferimenti disposti dall'Assessorato nel corso del 2010 ai sensi della deliberazione n. 53/10 del 27.12.2007, con divieto assoluto di utilizzare i fondi di cui alla presente deliberazione.

L'Assessore precisa infine che le premialità 2011 non potranno essere erogate ai Comuni che non hanno corrisposto le penalità attribuite nel corso del periodo di vigenza del meccanismo dal 2004 ad oggi.

La Giunta regionale, in accoglimento della proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame, visto il parere di concerto dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio

#### **DELIBERA**

- di approvare, con efficacia a partire dal 1° gennaio 2011, l'applicazione del meccanismo di penalità e premialità, già istituito con la deliberazione della Giunta regionale n. 15/32 del 30.3.2004, e descritto nelle premesse e nell'allegato alla presente deliberazione che ne fa parte integrante e sostanziale;
- di stabilire inoltre che:
  - a) i meccanismi di penalità debbano essere articolati prendendo come riferimento il 60% di raccolta differenziata, ottenuta considerando le frazioni merceologiche di umido, carta/cartone, plastica, vetro, legno, imballaggi in metallo di piccola pezzatura (lattine e



- barattolame) e i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché almeno il 15% di umido ottenuto da un'attivazione estensiva delle raccolte secco-umido in tutto il territorio comunale di riferimento; la penalizzazione tariffaria dovrà essere applicata anche ai Comuni che raggiungono e superano il 60% di raccolta differenziata, qualora non sia raggiunto almeno il 15% di umido;
- b) i meccanismi premianti siano strutturati in modo da esaltare le situazioni più virtuose, con sgravi commisurati alla tariffa degli impianti di smaltimento, secondo quanto stabilito nel dettaglio nell'allegato alla presente deliberazione e che ne fa parte integrante e sostanziale;
- c) le premialità 2011 non potranno essere erogate ai Comuni che non hanno corrisposto le penalità attribuite nel corso del periodo di vigenza del meccanismo dal 2004 ad oggi;
- d) i meccanismi penalizzanti facciano riferimento al valore di 5,16 €/ton per evitare sperequazioni aggiuntive per i comuni conferenti presso impianti a tecnologia complessa a maggiore onerosità economica, secondo quanto stabilito nel dettaglio nell'allegato alla presente deliberazione;
- e) per i Comuni con popolazione maggiore di 30.000 abitanti, sino al 31.12.2011, i soli meccanismi penalizzanti devono essere articolati prendendo come riferimento il 50% di raccolta differenziata, e almeno il 15% di umido ottenuto da un'attivazione estensiva delle raccolte secco-umido in tutto il territorio comunale di riferimento;
- f) esclusivamente nel solo trimestre di luglio, agosto e settembre, i Comuni a vocazione turistica che in tale periodo manifestino un incremento della produzione di secco residuo pari a tre volta quella del primo trimestre dell'anno, saranno assimilati ai Comuni con popolazione maggiore di 30.000 abitanti;
- g) il meccanismo venga mantenuto sino al 31.12.2011;
- di demandare agli Enti titolari dei soli impianti consortili di trattamento/smaltimento del territorio regionale, in cui vengono conferiti i rifiuti indifferenziati da raccolta comunale (codice CER 20 03 01), l'erogazione delle premialità e delle penalità, da determinarsi secondo l'articolazione di cui ai punti precedenti e secondo le modalità specificate nell'allegato alla presente deliberazione;
  - di sospendere l'applicazione delle sole premialità nel 2011 in quei territori in cui i titolari degli impianti di smaltimento non diano seguito alle disposizioni dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente (territori provinciali di Carbonia-Iglesias, di Oristano e sub ambito afferente



all'impianto di Olbia del Consorzio industriale provinciale di Olbia) in merito al trasferimento dei fondi ai sensi della deliberazione n. 53/10 del 27.12.2007. L'applicazione del meccanismo premiante riprenderà su disposizione dell'Assessorato appena avverranno i suddetti trasferimenti. Le penalità dovranno invece essere applicate per tutto il 2011 a prescindere dai predetti trasferimenti;

- di ripartire lo stanziamento di € 4.000.000 di cui al capitolo SC04.1138 dell'UPB S04.05.001 – cdr 00.05.01.02 destinando € 2.000.000 al Consorzio industriale provinciale di Cagliari, € 600.000 al Consorzio industriale provinciale di Villacidro, € 400.000 al Comune di Carbonia e € 1.000.000 al Consorzio per la zona industriale di Macomer affinché i gestori degli impianti possano utilizzarli esclusivamente per applicare le premialità relative al 2011. L'erogazione delle premialità 2009 e 2010 dovrà essere effettuata esclusivamente utilizzando i trasferimenti disposti dall'Assessorato nel corso del 2010 ai sensi della deliberazione n. 53/10 del 27.12.2007, con divieto assoluto di utilizzare i fondi di cui alla presente deliberazione; il trasferimento delle risorse al Comune di Carbonia avverrà solo dopo che il medesimo Ente avrà attestato di aver dato seguito alle disposizioni dell'Assessorato della Difesa dell'ambiente ai sensi della deliberazione n. 53/10 del 27.12.2007. I predetti Enti dovranno produrre entro il 30.4.2012 adeguato rendiconto sull'utilizzo dei fondi trasferiti;
- di attribuire le premialità esclusivamente ai Comuni che conferiscono l'umido in buste/sacchi di materiale compostabile (conformi alle norme UNI EN 13432-2002) agli impianti di compostaggio di qualità e/o biostabilizzazione; gli impianti dovranno certificare le quantità di umido conferite dal Comune in buste/sacchi di materiale compostabile, escludendo dal computo la frazione organica conferita con materiale non compostabile. In assenza della certificazione dell'avvenuto conferimento di frazione organica in buste di materiale compostabile, gli impianti di smaltimento non potranno applicare le premialità tariffarie, anche se il Comune raggiunge le percentuali utili all'applicazione delle premialità considerando esclusivamente gli imballaggi e i RAEE;
- di stabilire che gli oneri e gli introiti derivanti dall'applicazione dei meccanismi penalizzanti e premianti facciano capo allo stesso fondo a destinazione specifica già istituito dagli Enti titolari degli impianti di trattamento/smaltimento e vengano utilizzati esclusivamente per accantonare le penalizzazioni ed erogare le premialità; l'eventuale saldo potrà essere utilizzato, dietro precise disposizioni dell'Assessorato, per mantenere in vigore il meccanismo delle premialità o per realizzare migliorie necessarie per le infrastrutture dedicate al recupero dell'organico di qualità o degli imballaggi;



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N.

DEL

- di demandare all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente il monitoraggio degli effetti di cui alla presente deliberazione e la disciplina di dettaglio delle modalità organizzative secondo le problematiche che scaturiscono dall'applicazione dei meccanismi, comprese le determinazioni per l'eventuale flusso finanziario necessario tra i vari fondi qualora si addivenisse ad una situazione di saldo negativo in alcuni di essi tale da poter essere coperto dal saldo positivo in altri.

**Il Direttore Generale**

Gabriella Massidda

**Il Presidente**

Ugo Cappellacci





## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 39/33 del 23.9.2011

### DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELL'ATTO DI INDIRIZZO PER LO SVILUPPO DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE DEI RIFIUTI URBANI NEL TERRITORIO REGIONALE

I meccanismi di premialità/penalità di cui all'atto di indirizzo per lo sviluppo delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani nel territorio regionale, aventi efficacia dal 1 gennaio 2011, vengono articolati nel modo di seguito descritto:

a) il livello di raccolta differenziata (RD) ai fini dell'applicazione dei meccanismi di premialità/penalità viene determinato con la formula

$$\% RD = \frac{\sum RD}{\sum RD + RU} \cdot 100$$

dove:

$\sum RD$  = somma del peso delle frazioni merceologiche identificate come umido (CER 200108-200201), carta/cartone (CER 150101-200101), plastiche (CER 150102-200139), vetro (CER 150107-200102), legno (CER 150103), imballaggi in metallo di piccola pezzatura (CER 150104), RAEE (CER 200121-200123-200135-200136) raccolte dal servizio pubblico;

RU = rifiuti urbani misti indifferenziati (CER 200301); il calcolo della percentuale di raccolta differenziata deve obbligatoriamente tener conto dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, definiti all'art. 195 comma 2 lettera e) del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

b) il livello di RD del solo umido ai fini dell'applicazione dei meccanismi di penalità/premialità viene determinato con la formula

$$\% RD \text{ umido} = \frac{RD_{umido}}{RD_{umido} + RU} \cdot 100$$

dove:

$RD_{umido}$  = somma del peso delle frazioni merceologiche identificate come umido (CER 200108-200201), raccolte dal servizio pubblico;

RU = rifiuti urbani misti indifferenziati (CER 200301);



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

c) il livello di raccolta differenziata per l'applicazione dei menzionati meccanismi viene misurato con periodicità trimestrale;

d) la premialità è costituita da uno sgravio rispetto alla tariffa base per il conferimento del rifiuto indifferenziato agli impianti di trattamento/smaltimento consortili, così come scaturita dal Piano economico-finanziario approvato dall'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente; l'entità percentuale dello sgravio tariffario è funzione della % di raccolta differenziata raggiunta dal Comune secondo il seguente prospetto:

<b>Impianto di conferimento</b>	<b>Entità dello sgravio tariffario (% rispetto tariffa base)</b>
Impianti di smaltimento senza recupero energetico	10 % + un ulteriore sgravio del 30% qualora gli impianti di smaltimento conferiscano, fungendo da stazioni di trasferimento, il secco residuo (eventualmente pretrattato) ai termovalorizzatori per la quota parte conferita
Impianti di termovalorizzazione	30 %

La percentuale di raccolta differenziata deve essere calcolata secondo quanto indicato al punto a), deve essere pari o superiore al 60% e deve essere comprensiva di almeno il 15% di RDumido calcolato secondo quanto indicato al punto b); la premialità potrà essere applicata dietro specifica attestazione di attivazione estensiva nel territorio comunale di riferimento della raccolta secco-umido secondo le indicazioni di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 25/13 del 13.6.2006;

e) per l'erogazione delle premialità tariffarie l'Ente titolare dei soli impianti di trattamento/smaltimento deve ricevere dai Comuni le attestazioni rilasciate dagli impianti di conferimento delle frazioni da raccolta differenziata, regolarmente autorizzati ai sensi delle norme vigenti, attestanti le quantità conferite nel trimestre precedente:

- entro il 15.10.2011 per il primo, il secondo e il terzo trimestre 2011
- entro il 15.1.2012 per il quarto trimestre 2011.

Le attestazioni per l'umido devono seguire le stesse procedure già attive secondo la deliberazione di Giunta regionale n. 15/32 del 30.03.2004 comprese le attestazioni sulla qualità del materiale, salvo la diversa periodicità; le attestazioni relative alle frazioni di imballaggio e delle frazioni merceologiche simili che rientrano nel meccanismo della premialità devono contenere anche la precisazione che i materiali siano stati avviati effettivamente al recupero o siano stati messi in riserva ai fini dell'avvio al



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

recupero, insieme alla dichiarazione di una presenza di frazione estranea entro la misura massima stabilita dagli allegati tecnici all'accordo nazionale ANCI-CONAI per singola frazione merceologica, al di sopra della quale il materiale può essere rifiutato; le attestazioni relative ai rifiuti domestici da apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nel meccanismo della premialità devono contenere anche la precisazione che i materiali siano stati avviati effettivamente al recupero o siano stati messi in riserva ai fini dell'avvio al recupero, ovvero presi in carico dai Sistemi collettivi di cui al Centro di coordinamento RAEE. Le predette attestazioni possono essere presentate dal Comune anche in forma di autocertificazione purchè siano presentate le dichiarazioni originali:

- entro il 30.10.2011 per il primo, il secondo e il terzo trimestre 2011;
- entro il 31.1.2012 per il quarto trimestre 2011;

f) il meccanismo premialità-penalità non si applica presso gli impianti di compostaggio di qualità e presso le specifiche linee di compostaggio di qualità degli impianti consortili di trattamento, con una tariffa dedicata, approvata dall'Amministrazione regionale sulla base dello specifico piano economico-finanziario per il centro di costo autonomo;

g) la penalizzazione si applica al mancato raggiungimento del 60% di raccolta differenziata calcolata secondo quanto indicato al punto a), o al mancato raggiungimento del livello minimale di RDumido calcolato secondo quanto indicato al punto b); la penalità va altresì applicata in mancanza di specifica attestazione che sia stata attivata estensivamente nel territorio comunale di riferimento la raccolta secco-umido; per i Comuni con popolazione maggiore di 30.000 abitanti, sino al 31.12.2011, i soli meccanismi penalizzanti si applicano al mancato raggiungimento del 50% di raccolta differenziata, nonchè almeno il 15% di umido ottenuto da un'attivazione estensiva delle raccolte secco-umido in tutto il territorio comunale di riferimento; esclusivamente nel solo trimestre di luglio, agosto e settembre, i Comuni a vocazione turistica che in tale periodo manifestino un incremento della produzione di secco residuo pari a tre volte quella del primo trimestre dell'anno, saranno assimilati ai Comuni con popolazione maggiore di 30.000 abitanti;

h) la penalizzazione è costituita da un surplus rispetto alla tariffa applicata dall'impianto consortile di conferimento, e viene quantificata in 5,16 €/ton per i Comuni che non hanno ancora raggiunto il 60% di raccolta differenziata, o del 50% sino al 31.12.2011 per i Comuni con popolazione maggiore di 30.000 abitanti, con la precisazione che qualora non si rispetti il livello minimo di RDumido calcolato secondo quanto indicato al punto b), o le prescrizioni del livello qualitativo di cui al punto e) o la prescrizione dell'adozione a livello estensivo comunale del sistema secco-umido, si applica comunque un surplus tariffario nella misura massima di 5,16 €/t;



## **REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- i) dal primo trimestre 2011 gli Enti titolari degli impianti di trattamento/smaltimento applicheranno i meccanismi tariffari di cui alla presente deliberazione sulla base delle certificazioni relative al trimestre di riferimento;
- l) si conferma il divieto di conferimento dell'umido da raccolta differenziata nelle discariche controllate;
- m) si conferma il divieto di conferimento degli imballaggi e delle frazioni merceologiche similari (f.m.s) da RD presso gli impianti consortili di trattamento dell'indifferenziato; rientrano pertanto solo i rifiuti di imballaggio e le f.m.s. che vengono conferiti ad impianti di recupero di materia autorizzati in tal senso secondo le norme vigenti.